

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 03/07/2023

### FATTO

Il ricorrente, in relazione a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato nel 2017 ed estinto anticipatamente nel 2022, chiede la restituzione della somma di € 684,53, calcolata con metodo pro quota, richiesta a titolo di spese di istruttoria corrisposte e non maturate.

A sostegno della domanda parte istante ha richiamato la normativa in materia nonché la sentenza resa l'11/09/2019 dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C383-18 (c.d. sentenza "Lexitor") e la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022.

Relativamente alla domanda in esame il ricorrente ha richiesto, in via principale, il pagamento della somma sopra precisata ed, in via subordinata, "ferma restando l'applicazione del criterio del pro-rata per i costi ritenuti *recurring*", "una riduzione rapportata al criterio della curva per interessi" per i costi *up-front*

Il ricorrente ha altresì richiesto l'importo di € 265,57 a titolo di ripetizione della commissione di estinzione anticipata addebitata nel conteggio estintivo, facendo in tal modo ascendere ad € 950,10 il rimborso complessivamente preteso.

Infine, il ricorrente ha richiesto la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, il riconoscimento degli interessi legali a far data dal giorno del reclamo e la refusione di € 200,00 per spese di assistenza difensiva, oltre che di € 20,00 per spese di procedura.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario, costituitosi ritualmente, eccepisce l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE e conseguentemente della sentenza della CGUE c.d. "Lexitor" e rileva che la distinzione tra oneri rimborsabili e non, in caso di estinzione anticipata, deve ritenersi riconosciuta dal legislatore nazionale per effetto dell'art. 6-bis, comma 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, con la conseguenza che è esclusa la rimborsabilità di tutti i costi ed in particolare di quelli *up-front*.

Deduce inoltre la legittimità della commissione di estinzione anticipata e chiede, in via principale, il rigetto del ricorso ed, in via subordinata, il riconoscimento del criterio proporzionale quale criterio di calcolo da adottare per la quantificazione delle eventuali somme da riconoscere al ricorrente. |

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto.

Secondo la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo arbitro la disciplina applicabile va rinvenuta nel combinato disposto degli articoli 121, comma 1, lett. e) TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e 125-*sexies* TUB - introdotto nel nostro ordinamento con d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, deputato a recepire la Direttiva Europea 2008/48/CE - che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

La materia è stata oggetto di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che sembra utile ripercorrere brevemente ai fini della decisione da assumere.

La giurisprudenza dell'ABF antecedente alla decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 aveva affermato che nel costo del credito, soggetto a riduzione ai sensi dell'articolo 125-*sexies* T.U.B., rientrassero solo i costi *recurring* non anche quelli *up-front* e che i primi, se pagati per intero al momento della conclusione del contratto, dovessero rimborsarsi in misura proporzionale al tempo per cui sarebbe ancora durato il finanziamento se non vi fosse stata l'estinzione anticipata.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale l'art. 16, paragrafo 1, della predetta direttiva 2008/48/CE "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza - dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno valore vincolante non soltanto per tutti i giudici dei paesi membri dell'Unione ma anche per gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione - in coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, nella decisione del 17 dicembre 2019 n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea ... l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front**".

Con la Comunicazione del 4 dicembre 2019 ("Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti"), emanata a seguito della sentenza "Lexitor", la Banca d'Italia aveva quindi richiamato gli intermediari a (ri)determinare la riduzione del costo totale del credito includendo "tutti" i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.



Nell'ambito di detta complessa problematica il legislatore nazionale, con la legge n. 106/2021, ha introdotto, in sede di conversione del D.L. n.73 del 2021, l'articolo 11-*octies* mediante il quale ha: (i) riformulato la seconda parte dell'articolo 125 *sexies*, comma 1, TUB adeguandolo alla sentenza "Lexitor" (art. 11-*octies* comma 1 lett. c) e (ii) limitato temporalmente l'applicabilità del novellato articolo 125-*sexies* (e di riflesso dei principi "Lexitor") ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 106/2021 mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che *"continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"* (art. 11-*octies* comma 2).

Sulla nuova normativa il Collegio di Coordinamento è intervenuto con decisione n. 21676 del 15/10/2021 enunciando il seguente principio di diritto: *"In applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo....., in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014"*.

Più di recente, risolvendo la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 02/11/2021 - avente ad oggetto l'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021 ed in particolare la disciplina intertemporale ivi prevista - la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022 n. 263 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*. Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto la locuzione inequivocabilmente volta a precludere - in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - l'efficacia retroattiva della sentenza Lexitor e ad escluderne l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.

Alla luce del suddetto pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo la quale: (a) *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; (b) *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF (pro rata)"*.

Nella stessa decisione il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Rilevato, dal quadro d'insieme sopra esposto, come la materia in argomento (almeno per gli aspetti che qui interessano) abbia trovato nella giurisprudenza dell'ABF un solido approdo, il Collegio ritiene di doversi conformare all'orientamento arbitrale già consolidatosi, non rinvenendo motivi per distaccarsene.





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 387,98, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI